



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
SONDRIO**

Prot. n. 801/2016

Sondrio 21 aprile 2016

Ai Sigg. Sostituti Procuratori
SEDE

Ai Sigg. Vice Procuratori Onorari
SEDE

Al Sig. Prefetto
SONDRIO

Al Sig. Questore
SONDRIO

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
SONDRIO

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
SONDRIO

Al Sig. Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato
SONDRIO

Al Sig. Comandante della Polizia Stradale
SONDRIO

Ai Sigg. Comandanti
Polizia Locale
LORO SEDI

Alla Polizia Giudiziaria-Varie Aliquote
SEDE

Al Personale Amministrativo
SEDE

p.c.

Al Sig. Presidente del Tribunale
SEDE

Al Sig. Presidente Ordine degli Avvocati

SONDRIO

Al Sig. Direttore Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario
SONDRIO

Al Sig. Direttore Agenzia per la Tutela della Salute della Montagna
SONDRIO

Linee guida per l'applicazione della legge 23 marzo 2016 n°41 in materia di omicidio stradale e lesioni stradali e prime disposizioni operative alla Polizia Giudiziaria.

La legge 23 marzo 2016 n°41 entrata in vigore il 25 marzo 2016 introduce la nuova disciplina dell'omicidio stradale e delle lesioni stradali innovando in modo significativo alcune disposizioni sia di carattere sostanziale che di carattere processuale. L'intervento del legislatore si ispira alla evidente finalità di perseguire un trattamento complessivo più rigoroso delle ipotesi di condotte colpose derivanti dalla circolazione stradale.

Art. 589-bis. Omicidio stradale.

In primo luogo la legge interviene attraverso la previsione, quale disposizione autonoma all'interno del titolo contenenti delitti contro la persona ed immediatamente dopo l'ipotesi di omicidio colposo "generico" previsto dall'articolo 589 C.P., della nuova figura incriminatrice prevista dall'articolo 589 bis C.P. di *omicidio stradale* contestualmente sopprimendo nell'articolo 589 secondo comma la previsione della commissione del fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ed abrogando l'art.589 terzo comma.

A)Omicidio stradale

«Art. 589-bis. -- Omicidio stradale. -- Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

L'ipotesi non circostanziata del primo comma è sanzionata sul piano edittale con la reclusione da due a sette anni e dunque in misura corrispondente a quanto era previsto per l'omicidio colposo aggravato per circolazione stradale ex art 589 comma secondo c.p.

I destinatari del precetto a differenza di quanto previsto, come vedremo, nelle ipotesi aggravate di omicidio stradale, sono tutti gli utenti della strada e non soltanto i conducenti dei veicoli a motore.

Tali limiti edittali consentono, come nella precedente disciplina:

- l'arresto *facoltativo* in flagranza ex articolo 381 primo comma c.p.p
- il fermo di indiziati di delitto ex art 384 comma 1 c.p.p
- l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere (art 280 comma 2 c.p.p)

Il reato è di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Sul piano strutturale della fattispecie e, in particolare per quanto attiene al profilo dell'*elemento soggettivo*, vi è invece da notare che la nuova ipotesi apparentemente attribuisce esclusivo rilievo ai profili di colpa specifici per violazione delle norme in materia di circolazione stradale senza contenere alcun riferimento alla colpa generica per imprudenza, negligenza o imperizia.

Una corretta interpretazione sistematica conduce peraltro a ritenere che, anche nel vigore della nuova previsione incriminatrice, sia possibile contestare ex articolo 589 bis C.P. non solo le condotte poste in essere con violazione di specifiche norme sulla circolazione stradale ma anche profili di colpa generica posto che la norma contiene comunque la previsione di una causazione dell'evento morte "per colpa".

Questo da un lato esclude la necessità di contestare in concorso formale la nuova figura incriminatrice unitamente all'ipotesi originaria di omicidio colposo ex art.589 C.P. in relazione agli eventuali ed ulteriori profili di colpa generica che si sommino a violazioni delle norme del Codice stradale; dall'altro lato per corrispondenti ragioni interpretative si potranno contestare quale omicidio stradale ex art 589 bis C.P. le condotte *solo genericamente negligenti, imprudenti o espressioni di imperizia poste in essere da utenti della strada in genere e che non integrino violazioni di specifiche norme in materia di circolazione stradale.*

B) Omicidio stradale aggravato per stato di ebbrezza alcolica o di alterazione conseguente all'assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope

Tali ipotesi sono previste al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 589 bis C.P. quali aggravanti ad effetto speciale.

Al secondo comma si punisce con la **reclusione da otto a dodici anni** chiunque, *ponendosi alla guida di un veicolo a motore* in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186 comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona.

Tali ipotesi era precedentemente ricompresa all'articolo 589 comma terzo C.P. (abrogato dalla novella in oggetto) ma con la previsione di una sanzione detentiva più contenuta (reclusione da 3 a 10 anni).

Vi è peraltro da osservare che quest'ultima previsione sanzionava in termini generali la condotta colposa del soggetto che in stato di alterazione commetteva omicidio con violazione delle norme sulla circolazione stradale comprendendo quindi tutti gli "utenti" della strada e non solo i conducenti di veicoli a motore; tali ultimi soggetti invece ora risultano i soli destinatari della nuova previsione incriminatrice prevista da questa come dalle altre aggravanti, previsione che quindi è intervenuta restringendo la platea dei destinatari del precetto penale e delle condotte dotate di rilievo penale.

I limiti edittali indicati consentono come nella precedente disciplina:

- il fermo di indiziati di delitto ex art 384 comma 1 c.p.p

- l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere (art 280 comma 2 c.p.p)

Il reato diviene , come nell'ipotesi di cui al seguente comma terzo, di competenza del Tribunale in composizione collegiale.

Al terzo comma si prevede che la stessa pena della reclusione da otto a dodici anni si applichi al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Si tratta sostanzialmente di previsione dettata per conducenti professionali che esercitano l'attività di trasporto di persone o di cose camion superiori a 3,5 tonnellate, autoarticolati e autosnodati.

Tali limiti edittali consentono :

- il fermo di indiziati di delitto ex art 384 comma 1 c.p.p
- l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere (art 280 comma 2 c.p.p)

Anche in questo caso il reato è di competenza del Tribunale in composizione collegiale.

Quanto alla disciplina in materia di arresto in flagranza per entrambe le ipotesi aggravate di cui al secondo e terzo comma dall'articolo 5 della legge 41/2016 è stato espressamente introdotto l'arresto obbligatorio in flagranza ex articolo 380 secondo comma lettera m ter c.p.p.

Al quarto comma viene sanzionata con la reclusione da cinque a dieci anni.

la condotta di chi, salvo quanto previsto dal terzo comma, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona.

Tali limiti edittali consentono :

- l'arresto facoltativo in flagranza ex articolo 381 primo comma c.p.p
- il fermo di indiziati di delitto ex art 384 comma 1 c.p.p
- l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere (art 280 comma 2 c.p.p)

Il reato è in questo caso di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Si tratta nel complesso di ipotesi che integrano aggravanti di particolare severità quanto ad effetti sulla sanzione detentiva connesse a significativi stati di alterazione del conducente per effetto di assunzione di alcol o di droghe/sostanze psicotrope e che connotano in termini di particolare gravità la condotta dell'agente sia sul piano soggettivo che oggettivo.

Le ipotesi sono modellate con il richiamo alle previsioni di cui agli articoli 186 di 187 del Codice della strada richiedendo che il soggetto agente si ponga alla guida di un veicolo a motore:

in stato di ebbrezza alcolica secondo i parametri quantitativi indicati al comma secondo B e C dell'articolo 186 del codice della strada (rispettivamente tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g per litro- tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro)

ovvero in stato alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Lo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope va accertato secondo le procedure e metodiche usuali previste e già ampiamente applicate in materia di accertamento delle contravvenzioni ex articolo 186 e 187 del Codice della strada come disciplinate e richiamate rispettivamente dagli articoli 186 comma 3, 4 e 5 CDS e dall'articolo 187 CDS.

Si rammenta inoltre che il Codice della strada prevede all'articolo 186 comma 7 che in caso di rifiuto da parte del conducente a sottoporsi ai relativi accertamenti quanto al rilievo del tasso alcolemico si applicano le pene previste ex art 186 comma secondo lettera C (ipotesi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro); la medesima previsione sanzionatoria è richiamata ex art.187 comma 8 CDS per il rifiuto di accertamenti sull'assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope.

L'esecuzione coattiva di prelievi biologici ai fini dell'accertamento dello stato di alterazione.

In evidente coordinamento con le previsioni aggravate di cui sopra il legislatore è nell'occasione intervenuto in primo luogo sull'art. 224 bis c.p.p. aggiungendo i delitti di omicidio stradale e lesioni colpose stradali al novero dei delitti per i quali, benché colposi, è consentita l'esecuzione in sede peritale di prelievi ed accertamenti su persona vivente idonei ad incidere sulla libertà personale.

Inoltre ha modificato l'articolo 359 bis C.P.P. che disciplina, come noto, i poteri in fase di indagine del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria in ordine allo svolgimento in via coattiva e di urgenza secondo le modalità previste dal legislatore delle operazioni indicate ex articolo 224 bis c.p.p. incidenti sulla libertà personale.

Tale ultima disposizione introdotta, come noto, dall'art. 24 Legge 30.6.2009 n° 85 nel prevedere e disciplinare i casi e le modalità di esecuzione coattiva di accertamenti che incidono sulla libertà personale di persona vivente fa riferimento a *prelievi e accertamenti medici* indicando quanto ai prelievi, peraltro in via esemplificativa, il prelievo di capelli di peli e di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA.

Il legislatore del 2016 è intervenuto dunque modificando l'art. 359 bis c.p.p. con l'inserzione del comma tre bis prevedendo, *sia in caso di omicidio stradale sia in caso di lesioni stradali*, che qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope si possano disporre prelievi ed accertamenti coattivi di urgenza attraverso l'accompagnamento da parte della Polizia giudiziaria dell'indagato presso la struttura ospedaliera più vicina previo decreto motivato del Pubblico Ministero ovvero a seguito di provvedimento orale successivamente confermato per iscritto dal Pubblico Ministero, provvedimenti da convalidarsi da parte del Gip.

La norma prevede in particolare che *"gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi"*.

Si deve in particolare valutare se a seguito di tale modifica dell'articolo 359 bis C.P.P. introdotta con legge 41/2016 sia ora possibile ricorrere a prelievi biologici e in particolare al prelievo coattivo del sangue per l'accertamento dell'alterazione alcolica o psicotropa quale prelievo -accertamento necessario a tal fine.

Ovvero se tale potestà rimanga preclusa alla luce dei principi costituzionali di tutela della sfera di libertà individuale rimanendo comunque vietati prelievi e/o accertamenti coattivi

quale il prelievo del sangue direttamente e significativamente invasivi della sfera personale e come tali oggetto di garanzia costituzionale ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione.

Come è agevole comprendere l'interpretazione di tale disposizione è di fondamentale rilievo in sé ed alla luce degli effetti in punto di concreto accertamento delle ipotesi aggravate in esame e delle ulteriori ricadute sui poteri della Polizia giudiziaria in punto di arresto in flagranza del conducente, arresto per inciso obbligatorio nei casi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 589 bis C.P..

È ben vero che quanto alla guida in stato di ebbrezza è possibile pervenire a dei primi risultati tecnici affidabili in una fase iniziale tramite il ricorso agli accertamenti mediante *alcoltest* mediante duplice inalazione.

Peraltro in caso di incidente stradale con evento morte o lesioni gravi e gravissime, tale accertamento non è sufficiente e risulta necessario al fine di consolidare il quadro indiziario/probatorio sullo stato di alterazione dell'indagato integrare tale verifica con i corrispondenti prelievi biologici ematici e/o sulle urine, accertamenti del resto già previsti dalle disposizioni del Codice della strada in materia di guida in stato di alterazione in ogni caso di incidente (si veda art.186 comma 4 CDS). Né si potrebbe certo ritenere provato lo stato di alterazione nell'ipotesi di rifiuto al prelievo ricavandolo, con un salto logico-probatorio non ammissibile, dal meccanismo di estensione sanzionatoria previsto dagli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 CDS.

Come noto una risalente sentenza della *Corte Costituzionale* (sentenza n° 54-1986) in vigore del precedente codice di rito considerava la perizia medico-legale e gli accertamenti preliminari uno dei modi legittimi mediante i quali è consentito all'autorità giudiziaria attuare, previa congrua motivazione, restrizioni della libertà personale essendo le ragioni relative all'accertamento della verità in sede penale ragioni sicuramente rientranti fra i casi previsti dalla legge e ritenendo soddisfatto il requisito della riserva di legge nella disciplina processuale allora vigente. In tale contesto, veniva ritenuto dalla Corte Costituzionale del 1986 legittimo il prelievo coattivo del sangue svolto in sede peritale.

La *Corte Costituzionale* con sentenza 238/ 1996, anteriore alla menzionata introduzione nel codice di rito dell'art. 224 bis C.P.P., aveva rimeditato la questione e mutato tale orientamento dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224 comma secondo C.P.P. nella parte in cui consentiva che il Giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponesse misure che comunque incidessero sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato di terzi al di fuori di quelle specificatamente previste nei casi e nei modi della legge.

In tale pronuncia la Corte richiama la necessità che ogni restrizione della libertà personale risulti assoggettata alla duplice garanzia della riserva di legge e della riserva di giurisdizione soddisfatta dalla preventiva e specifica individuazione legislativa dei casi e delle modalità dell'accertamento e dalla sussistenza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria alla base dell'esecuzione dello stesso; viene sancita l'esigenza, ai fini della concreta tutela del valore della libertà personale, di un'indicazione specifica da parte del legislatore delle condizioni, dei presupposti e dei limiti per l'adozione di un provvedimento coercitivo ai fini del prelievo ematico e si conclude nel senso di non ritenere soddisfatti tali requisiti nella generica formulazione dell'articolo 224 comma 2 c.p.p.

In linea con tale pronuncia costituzionale e in sede di recepimento del trattato di Prum tale specificazione normativa risulta introdotta nel 2009 con l'inserimento dell'articolo 224 bis c.p.p., disposizione che contiene appunto la disciplina delle condizioni, dei presupposti e dei limiti dei prelievi biologici e degli accertamenti medici coattivi in generale incidenti sulla libertà personale con l'indicazione

- da ritenersi come detto solo esemplificativa di alcune tipologie di prelievi a fronte tra l'altro della ampia formulazione delle rubriche normative sia dello stesso art.224 bis e dell'art. 359 bis cpp - e con l'inserimento dell'articolo 359 bis c.p.p quanto all'esecuzione urgente dei prelievi ed accertamenti.

La modifica degli articoli 224 bis c.p.p e 359 bis c.p.p inserita appunto con la legge in tema di omicidio stradale e lesioni stradali completa tale processo di specificazione normativa estendendo a tali fattispecie delittuose la possibilità di prelievi ed accertamenti medici coattivi necessari per verificare lo stato di alterazione del conducente. Va del resto evidenziato come la stessa articolazione del comma 3 bis dell'art. 359 bis c.p.p inserito ex novo con esclusivo riferimento a tali delitti colposi risente della evidente preoccupazione del legislatore di dettare per tali casi una disciplina analitica e in forma garantita sul piano dei contenuti e delle modalità di esecuzione coattiva dei prelievi dei campioni biologici e degli accertamenti medici necessari per l'accertamento dei delitti di omicidio stradale e lesioni stradali aggravati.

Si ritiene che per effetto della indicata modifica degli articoli 224 bis c.p.p 359 bis c.p.p. sia ora previsto e consentito nei procedimenti per i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali introdotti dalla legge 41/2016 l' esecuzione tramite perizia e anche in via di urgenza di tutti gli accertamenti e prelievi coattivi di campioni biologici necessari per l'accertamento dello stato di alterazione, ivi compresi i prelievi di campioni ematici.

Del resto sul piano logico sistematico non avrebbe alcuna coerenza un intervento normativo nel senso di consentire l'esecuzione di *prelievi e accertamenti "necessari"* in forma coattiva per tali reati da un lato escludendo la possibilità di esecuzione coattiva proprio dei prelievi di quei campioni biologici quali i liquidi ematici che sono decisivi per un esaustivo accertamento dello stato di alterazione alcolica o dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e dall'altro ricomprendendo i prelievi per la determinazione dei profili del DNA del tutto irrilevanti per i reati in oggetto .

Si deve inoltre osservare che il tenore dei lavori preparatori della legge è assolutamente inequivoco sul punto e che tale considerazione assume una valenza chiarificatrice decisiva fatto salvo ovviamente un eventuale vaglio in punto di compatibilità costituzionale della disposizione .

Le modifiche normative di cui si discute erano infatti inizialmente inserite nel corpo di un articolo - indicato dapprima quale articolo 3 bis e quindi articolo 4 - avente rubrica *“modifiche al codice di procedura penale in materia di prelievo coattivo di campioni biologici”* (vedi seduta pomeridiana Seconda Commissione permanente Giustizia numero 208 del 20 maggio 2015).

Dal testo dell' intervento del relatore in Senato si legge inoltre (vedi seduta pomeridiana numero 461 del 9.6. 2015 pag 278) : *“... mentre l'articolo quattro del disegno di legge reca modifiche in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. Questa è un'altra novità, un principio assolutamente innovativo introdotto dalla norma che prevede che chi si rifiuta di sottoporsi agli esami per stabilire lo stato di ebbrezza alcolica o di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sia coattivamente sottoposto ai prelievi biologici per gli accertamenti. Ovviamente si rispettano i diritti di difesa mediante tutti gli accorgimenti già previsti nel nostro sistema del codice di procedura penale. In questo modo avremmo però la possibilità di effettuare gli accertamenti e di non consentire che si rende responsabile di tali reati di sottrarsi agli stessi, rendendo quindi vana la norma..”*

E ancora nel testo integrale della relazione sul disegno di legge (vedi seduta pomeridiana numero 461 del 9.6. 2015 pag313): *“... Un'importante novità è costituita dall'introduzione*

dell'articolo quattro del disegno di legge che reca modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici... La lettera B del comma 1 inserisce nell'articolo 359 bis c.p.c. un ulteriore comma. Qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei casi di urgenza, qualora sussiste il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero può disporre prelievo o accertamento coattivi con decreto motivato..... Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi...".

Il ripetuto riferimento da parte del legislatore in sede di discussione del disegno di legge al prelievo coattivo di campioni biologici, senza alcuna distinzione ulteriore e viste le consolidate metodiche scientifiche di accertamento degli stati di alterazione per assunzione di sostanze, fa ritenere la previsione contenuta nella Legge 41/2016 come riferita all'esecuzione coattiva, anche in via di urgenza, di tutti i prelievi biologici necessari, ivi compreso i prelievi ematici, anche al di fuori ovviamente di specifiche esigenze di accertamento e trattamento terapeutico nei confronti del soggetto indagato.

Il decreto motivato emesso in via di urgenza dalla Procura in base all'art. 359 comma tre bis C.P.P. dovrà contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 224 bis comma 2 C.P.P. Inoltre l'esecuzione delle operazioni da parte della Polizia Giudiziaria avverrà con il rispetto delle garanzie difensive indicate dalla norma e già previste dall'articolo 365 commi 1 e 2 C.P.P. con richiesta alla persona indagata se vi è assistenza di un difensore di fiducia ovvero nomina di un difensore di ufficio e con facoltà del difensore di assistere al compimento delle operazioni di prelievo coattivo senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.

Alla luce di quanto esposto verranno definiti con separato protocollo i necessari raccordi e collegamenti e verranno definite le modalità operative tra personale di Polizia Giudiziaria intervenuto sul luogo dell'incidente e i presidi ospedalieri competenti per lo svolgimento dei prelievi e degli ulteriori accertamenti clinici in via di urgenza.

C) Omicidio stradale aggravato per violazione di specifiche norme sulla circolazione stradale (art.589 bis comma 5 C.P.)

Trattasi di un' ulteriore categoria omogenea di aggravanti ad effetto speciale prevista all'articolo 589 bis comma quinto C.P. e che **determina l'applicazione della reclusione da 5 a 10 anni** per i conducenti di un veicolo a motore che cagionino la morte di una persona violando specifiche norme sulla circolazione stradale dirette a prevenire condotte di guida dotate, nella valutazione del legislatore, di maggiore pericolosità e potenzialità offensiva.

In particolare è prevista l'operatività di tale fattispecie aggravata allorquando si cagiona la morte di una persona guidando un veicolo a motore:

1. in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h;
2. su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
3. attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso;

4. circolando contromano;
5. a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi ;
6. a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;

Al riguardo l'articolo 590-quinquies introdotto dalla legge richiama la classificazione delle strade urbane e extraurbane prevedendo che ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.

Tali limiti edittali come nella precedente ipotesi analizzata sub comma quarto consentono:

- l'arresto *facoltativo* in flagranza ex articolo 381 primo comma c.p.p
- il fermo di indiziati di delitto ex art 384 comma 1 c.p.p
- l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere (art 280 comma 2 c.p.p)

Il reato è di competenza del Tribunale in composizione monocratica

Sul piano dell'accertamento delle aggravanti un aspetto problematico attiene alle condizioni per la positiva verifica indiziaria/probatoria in sede penale della sussistenza della condotta di violazione delle indicate norme in materia di circolazione stradale.

Si tratta di valutare in altri termini se sia condizione necessaria e sufficiente ai fini della incolpazione/contestazione da parte del Pubblico Ministero dell'ipotesi aggravata prevista dal comma quinto dell'articolo 589 bis C.P. *il preventivo accertamento della violazione stradale amministrativa tramite la predisposizione del relativo verbale di violazione amministrativa* da parte degli organi accertatori/di polizia giudiziaria intervenuti al momento dell'incidente stradale.

O se, all'opposto, l'accertamento dell'aggravante in oggetto possa prescindere da tale accertamento in sede amministrativa e possa essere ritenuta dal Pubblico Ministero procedente sulla base dei complessivi elementi forniti dalla Polizia giudiziaria nella relazione di incidente stradale, nella Comunicazione/annotazione di notizia di reato o, ancor prima, in sede di eventuale verbale di arresto in flagranza (quali ad esempio i rilievi sullo stato dei luoghi con particolare riferimento a segni di frenata e c.d. *scarrocciamento*, i verbali di sommarie informazioni di soggetti presenti al fatto, l'estrazione di videoriprese dai sistemi di registrazione esterni, l'estrazione dei dati del sistema semaforico, i rilievi sui mezzi coinvolti, l'eventuale estrazione dei dati dal cronotachigrafo, l'estrazione da eventuali apparati elettronici di registrazione dei dati relativi ai veicoli etc).

Si ritiene sul punto che tale valutazione possa essere compiuta dal Pubblico Ministero, a prescindere dalla specifica contestazione della violazione amministrativa da parte degli organi di PG intervenuti sul luogo dell'incidente, nell'ambito dell'autonoma valutazione degli elementi rilevanti sul piano dell'indagine penale e sulla base della complessiva ricostruzione della dinamica dell'incidente e della disamina degli elementi oggettivi o dichiarativi assunti dalla Polizia Giudiziaria al momento dell'intervento o nelle fasi immediatamente successive.

Naturalmente l'eventuale redazione del verbale di contestazione della violazione stradale potrà essere liberamente valutata dal Pubblico Ministero e costituirà se del caso un ulteriore elemento utile per la contestazione della specifica aggravante prevista dal comma quinto dell'articolo 589 bis C.P..

D) Aggravante ad effetto comune (art 589 bis comma 6 C.P.) per assenza di titolo abilitativo o assicurativo

Con riferimento a tutti i casi di omicidio stradale previsti nelle ipotesi sopradescritte il legislatore ha inserito al comma sesto un'aggravante ad effetto comune qualora il soggetto indagato si trovi in particolare condizioni soggettive sul piano del titolo abilitativo o delle coperture assicurative nei seguenti casi :

1. persona non munita di patente di guida;
2. con patente sospesa o revocata;
3. nell'ipotesi in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nonostante l'infelice dizione della norma il riferimento al "soggetto non munito di patente di guida" va interpretato come riferito al soggetto non titolare di abilitazione alla guida e non anche al soggetto momentaneamente sprovvisto del documento di guida all'atto del controllo. Sempre tenuto conto del tenore letterale della norma non si ritiene che possa estendersi l'ipotesi indicata al numero 1 al soggetto che, pur avendo conseguito l'abilitazione alla guida, sia in possesso di patente scaduta in quanto non rinnovata nei termini.

E) Attenuante ad effetto speciale (art 589 bis comma 7 C.P.) per concorso di altre cause

In tutti i casi di omicidio stradale è stata inoltre introdotta una circostanza attenuante ad effetto speciale che prevede la diminuzione della pena fino alla metà qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

Il tenore letterale della disposizione non lascia spazio a dubbi interpretativi e conduce ad attribuire rilievo non solo all'ipotesi di concorso di colpa della persona offesa nella diretta dinamica dell'incidente stradale ma anche a tutte le ipotesi nelle quali nella serie causale si sia comunque inserita la condotta di soggetti terzi nell'ambito di cooperazione colposa ovvero di concorso di cause indipendenti.

Il che determinerebbe l'operatività dell'attenuante con significativo abbattimento della sanzione penale, ad esempio, nel caso di incidente stradale che abbia determinato inizialmente il ferimento della vittima successivamente deceduta per effetto di condotte rilevanti sotto il profilo della colpa professionale del personale sanitario.

F) Omicidio stradale plurimo (art 589 bis comma 8 C.P.)

Il legislatore ha introdotto al comma ottavo un'ipotesi analoga a quella già prevista e ancora operante nell'ambito dell'omicidio colposo generico in caso di :

1. morte di più persone,
2. morte di una o più persone e lesioni a una o più persone.

Si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18, limite edittale superiore dunque a quello di 15 anni operante per l'omicidio colposo generico plurimo.

Come per l'omicidio colposo generico tale fattispecie non costituisce un'autonoma figura di reato complesso né dà luogo alla previsione di una circostanza aggravante (circostanza che sarebbe stata eventualmente valutabile in sede di bilanciamento di circostanze ex art. 69 c.p.) ma costituisce un'ipotesi di concorso formale di reati ex art. 81 comma 1 C.P. unificati solo *quoad poenam*.

Ogni fattispecie di reato conserva pertanto la propria autonomia e distinzione ai fini dell'applicazione dei vari istituti di diritto sostanziale e processuale, ivi compresa l'applicazione dell'istituto della prescrizione.

G) Aggravante ad effetto speciale della fuga del conducente in caso di omicidio stradale (art. 589-ter C.P.).

Ulteriore aggravante ad efficacia speciale dotata di particolare severità viene introdotta dal legislatore all'articolo 589 ter: in tutte le ipotesi di omicidio stradale previste dall'art. 589-bis, qualora il conducente si dia alla fuga, *la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni*.

Giova rilevare per inciso che in caso di contestazione di tale aggravante ad effetto speciale anche l'ipotesi di omicidio stradale prevista dall'articolo 589 bis commi 1 C.P., per cui vi era originaria competenza del Tribunale in composizione monocratica rientra nella competenza del Tribunale in composizione collegiale.

Analoga aggravante, con previsione in questo caso di minimo non inferiore a tre anni viene prevista, come vedremo, nell'art. 590 ter c.p., in caso di fuga del conducente dopo incidente stradale produttivo di lesioni gravi o gravissime.

Deve essere valutato, nella criticabile assenza di disposizioni di coordinamento nella legge in esame con le previsioni del Codice stradale, se la contestazione dell'aggravante della fuga del conducente introdotta dal legislatore per l'omicidio stradale (e per le lesioni stradali) sia compatibile con la contestazione in concorso dell'ulteriore delitto di omissione di soccorso stradale nelle forme previste dall'articolo 189 comma 6 e 7 CDS di seguito riportate ovvero se tali delitti risultino assorbiti dalla contestazione dell'aggravante in oggetto:

"6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti";

"7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI".

È agevole verificare come sussista corrispondenza in particolare tra la condotta oggettiva ricompresa nell'articolo 186 comma sesto CDS del soggetto che in caso di incidente da lui causato non ottempera all'obbligo di fermarsi e le condotte indicate nell'articolo 589 ter e 590 ter Codice penale del soggetto che si dia alla fuga dopo l'incidente.

L'inadempimento dell'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite è condotta diversa rispetto a quella prevista dal comma precedente ma che risulta inevitabilmente integrata dalla fuga del conducente dopo l'incidente stradale.

Si è in presenza per quanto riguarda i fatti che determinano la morte o le lesioni gravi e gravissime per effetto dell'applicazione dell'aggravante ex articolo 589 ter (e 590 ter) Codice penale di una previsione incriminatrice unitaria e di maggiore gravità che ha natura speciale rispetto alle previsioni del Codice della strada con la conseguente applicazione esclusiva per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge di quest'ultima disposizione per effetto del criterio di specialità.

Il che tra l'altro comporta la non applicabilità in caso di fuga del conducente dopo la commissione di un fatto di omicidio stradale o di lesioni stradali della disposizione di cui all'articolo 189 comma 8 bis CDS specificamente prevista per l'omissione di soccorso stradale di cui all'art 189 comma 6 CDS e che consente di evitare l'applicazione di misure cautelari o dell'arresto in flagranza per tale delitto nel caso di indagato che entro le ventiquattr'ore successive al fatto si sia messo a disposizione della polizia giudiziaria.

Come vedremo in seguito il legislatore - intervenendo peraltro curiosamente nel corpo del Codice della strada con la modifica dell'articolo 189 comma 8 CDS e non in sede di modifica delle norme processuali in materia di condizioni legittimanti l'arresto in flagranza per il reato di lesioni colpose stradali - attribuisce invece rilevanza al comportamento dell'autore dell'incidente esclusivamente se lo stesso si fermi dopo l'incidente sul luogo dello stesso prestando soccorso ai feriti e si metta a disposizione degli inquirenti e solo nell'ipotesi di fatto di lesioni colpose stradali; in tal caso si prevede che non possa essere disposto l'arresto facoltativo in flagranza di reato.

Residuerà di conseguenza la contestazione dei delitti di omissione di soccorso stradale ex articolo 189 commi 6 e 7 Codice della strada per i fatti di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di circolazione stradale con fuga o mancata assistenza da parte del conducente commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge oltre che per le omissioni di soccorso anche successive all'entrata in vigore della novella legislativa conseguenti ad incidenti con lesioni non gravi o gravissime.

Si ricorda da ultimo che in caso di concorrenza di più aggravanti ad effetto speciale tra quelle indicate dalla legge (ad esempio omicidio stradale commesso da soggetto in stato di alterazione per assunzione di alcol con ulteriore violazione delle indicate norme sulla circolazione stradale) trova applicazione l'articolo 63 comma 4 c.p. con determinazione della pena stabilita per la circostanza ad effetto speciale più grave aumentata in via discrezionale e in misura ordinaria.

H) Art. 590-bis C.P. Lesioni personali stradali gravi o gravissime .

Il legislatore ha introdotto la fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime prevedendo altresì una serie di aggravanti a carico dei conducenti di veicoli a motore costruite in modo corrispondente a quelle già analizzate in tema di omicidio stradale. Anche per lesioni stradali il trattamento sanzionatorio risulta nel complesso significativamente aggravato rispetto all'originaria disciplina.

L'ipotesi base è sanzionata sul piano edittale con la reclusione da tre mesi ad un anno (senza pena pecuniaria alternativa) per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime e dunque in misura corrispondente quanto alla pena detentiva a quanto già previsto dalla

precedente disciplina delle lesioni per circolazione stradale ex art 590 comma terzo C.P. ora soppresso in questa parte.

I destinatari della previsione "base", come in caso di omicidio stradale, sono tutti gli utenti della strada e non soltanto i conducenti dei veicoli a motore a differenza di quanto previsto, come vedremo, nelle ipotesi aggravate.

Si rileva che la nuova fattispecie di lesioni stradali gravi o gravissime, a differenza di quanto era previsto per l'ipotesi abrogata di cui all'articolo 590 terzo comma C.P., è procedibile d'ufficio, ed è di competenza del Tribunale in composizione monocratica non essendo inserita nell'elencazione contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 dei delitti di competenza per materia del Giudice di pace.

Il legislatore è altresì intervenuto ai fini di coordinamento sistematico posto che la condotta descritta viene ora ricompresa nella nuova fattispecie ex articolo 590 bis C.P. sull'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sopprimendo le parole: «*nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope*».

Quanto alle modalità di esercizio dell'azione penale per il reato di lesioni stradali si evidenzia che il legislatore è intervenuto modificando l'articolo 550 comma due C.P.P. inserendo (sub lettera e bis) le lesioni stradali, anche se aggravate, e quindi tutte le ipotesi dettate a norma dell'articolo 590 bis C.P., anche se punite dunque con pena superiore ai 4 anni di reclusione, nell'elencazione dei reati definibili con esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta in giudizio.

Le ipotesi di lesioni semplici derivanti dalla circolazione stradale rimangono invece sanzionate in base alla previsione dell'articolo 590 comma 1 c.p., risultando procedibili a querela di parte e rimanendo nella competenza del Giudice di Pace.

In questi ultimi casi la Polizia Giudiziaria che ha predisposto la relazione di incidente stradale, in attesa della presentazione di eventuali querela, continuerà a trasmettere come da precedenti disposizioni la relazione di incidente stradale segnalando che dall'incidente non sono derivate lesioni gravi o gravissime. Tale atto verrà iscritto come da disposizioni organizzative vigenti a modello 45 in attesa di eventuale trasmissione di atto di querela e di conseguente passaggio a diverso registro.

Tornando alla nuova disciplina il fatto base (comma 1) di lesione personale con colpa e con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è dunque punito con la reclusione:

1. da tre mesi a un anno per le lesioni gravi
2. da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Tali limiti edittali **non** consentono:

- l'arresto facoltativo in flagranza (salvo quanto si dirà in caso di fuga del conducente dopo le lesioni gravissime) ;
- il fermo di indiziati di delitto ex art 384 comma 1 c.p.p
- l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere (art 280 comma 2 c.p.p)

Se il fatto (*comma 2*) deriva dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica *186, comma 2, lettera c)* o alterazione per sostanze stupefacenti è punito con la reclusione:

1. da tre a cinque anni per le lesioni gravi
2. quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena (*comma 3*) si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b) (autisti c.d professionali) sia per lesioni personali gravi che gravissime

I limiti edittali indicati consentono per i fatti di cui ai commi 2 e 3:

- il fermo di indiziati di delitto ex art 384 comma 1 c.p.p **solo per le lesioni gravissime**
- l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere (art 280 comma 2 c.p.p)

Per entrambe le ipotesi aggravate di cui al secondo e terzo comma è stato espressamente previsto l'arresto facoltativo in flagranza ex articolo 381 secondo comma lettera m -quinquies c.p.p così come modificato dall'articolo 5 della legge 41/2016.

Se il fatto (*comma 4*) deriva dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica *186, comma 2, lettera b)* o alterazione per sostanze stupefacenti è punito con la reclusione:

1. da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi
2. da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Tali limiti edittali **non** consentono:

- il fermo di indiziati di delitto ex art 384 comma 1 c.p.p
- l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere (art 280 comma 2 c.p.p)

Sono applicabili le altre misure coercitive ex art. 280 comma 1 c.p.p in caso di lesioni gravissime.

Nel caso di lesioni (*comma 5*) derivanti dalla guida di un veicolo a motore violando le medesime norme sulla circolazione stradale già esaminate in materia di omicidio stradale la sanzione della reclusione è determinata:

1. da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi
2. da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Tali limiti edittali **non** consentono:

- il fermo di indiziati di delitto ex art 384 comma 1 c.p.p
- l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere (art 280 comma 2 c.p.p)

Sono applicabili anche in questo caso le altre misure coercitive ex art. 280 comma 1 c.p.p in caso di lesioni gravissime.

Anche per le ipotesi aggravate previste dai commi 4 e 5 è stato espressamente previsto l'arresto facoltativo in flagranza ex articolo 381 secondo comma lettera m - *quinquies* c.p.p così come modificato dall'articolo 5 della legge 41/2016.

Peraltro occorre sottolineare, come anticipato, che la legge in oggetto è intervenuta anche sull'articolo 189 comma 8 del Codice della Strada così riformulando la disposizione:

" il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato."

In buona sostanza il legislatore ha modificato la norma prevedendo solo in caso di lesioni colpose stradali la rilevanza quali elementi preclusivi all'arresto nei confronti del conducente che ha determinato l'incidente delle condotte di assistenza ai soggetti danneggiati dall'incidente stradale e di messa a disposizione della polizia giudiziaria.

Tali condotte non hanno invece rilevanza a tali fini se poste in essere dopo l'incidente stradale dal quale consegue un omicidio stradale .

Stante il tenore letterale della disposizione come novellata nei casi di lesioni colpose gravi e gravissime non si dovrà procedere all'arresto facoltativo ad opera della Polizia Giudiziaria in caso di comportamenti attivi di assistenza e di collaborazione posti in essere dall'autore dell'incidente.

Si deve trattare peraltro di condotte fattive poste in essere personalmente nella immediatezza dal conducente che ha determinato l'incidente sotto il duplice profilo della eventuale assistenza ai feriti e di messa a disposizione della Polizia Giudiziaria intervenuta sul luogo dell'incidente .

Tale condotta non coincide dunque con la semplice assenza di fuga se, ad esempio, occorrendo un' assistenza immediata ai feriti in attesa dei soccorsi il soggetto che sia nelle condizioni di prestarla (in quanto a sua volta non impossibilitato delle sue stesse condizioni fisiche o psicologiche dopo l'incidente) se ne sia disinteressato.

Posto che in caso di omicidio stradale, come detto, tali condotte non hanno automatico rilievo quali elementi ostativi all'arresto si deve peraltro ritenere che nelle ipotesi di omicidio stradale per le quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza di tale condotte dell'autore dell'incidente si dovrà tenere conto eventualmente da parte della Polizia Giudiziaria, previa interlocuzione con il Pubblico Ministero di turno, nell'ambito della valutazione discrezionale ex art 381 comma 4 C.P.P in punto di pericolosità e personalità del soggetto.

In modo corrispondente a quanto dettato per l'omicidio stradale e quindi rinviando a quanto in precedenza esposto sono previste :

un 'aggravante ad efficacia comune in tutti i casi precedenti nel caso di:

1. persona non munita di patente di guida
2. con patente sospesa o revocata,
3. caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

un' attenuante ad effetto speciale : nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà (come per l' omicidio stradale) .

un'ipotesi di concorso formale di reati ex art. 81 comma 1 C.P. unificati solo *quoad poenam* nell'ipotesi di lesioni a più persone: in questo caso si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Un aggravante ad effetto speciale in caso di fuga del conducente (articolo 590 ter) : anche in tutte le ipotesi di lesioni stradali previste dall'articolo 590-bis, qualora il conducente si dia alla fuga, *la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.*

Si evidenzia che l'integrazione di tale aggravante ad effetto speciale determinerebbe la facoltà di arresto in (quasi) flagranza di reato per la ipotesi di cui all'art. 590 bis comma 1 in caso di lesioni gravissime in quanto punibili per effetto dell'aggravante con un massimo edittale di cinque anni.

Rimane per tutte le ipotesi di lesioni stradali la concreta difficoltà di determinare in molti casi con sufficiente certezza l'entità delle lesioni nella fase immediatamente successiva all'incidente stradale ai fini delle valutazioni necessarie in punto di sussistenza delle condizioni per l'arresto dell'indagato e per l'eventuale applicazione di misure cautelari, oltre che, in termini generali, per la corretta contestazione del fatto.

Questo a fronte di indicazioni sovente necessariamente generiche e mutevoli in ordine alla prognosi clinica della malattia (si veda l'indicazione generica ad esempio della prognosi riservata) da parte del personale sanitario intervenuto nella immediatezza o anche nella fase immediatamente successiva.

Alcuni elementi indicati per la qualificazione della gravità delle lesioni specie quanto alla durata o insanabilità della malattia o all'indebolimento permanente di sensi/organismi sono di ardua se non impossibile indicazione nella fase susseguente all'incidente e spesso anche nel periodo immediatamente successivo e richiedono specifici accertamenti di natura tecnica. Tali esigenze richiederanno comunque la definizione di apposito protocollo con le autorità sanitarie per un sollecito accertamento e trasmissione a questo Ufficio, ove possibile, dell'entità delle lesioni almeno nei casi di maggiore gravità del fatto.

Ai fini sopra indicati dovranno essere comunque acquisiti con la massima precisione da parte della Polizia Giudiziaria e dell'Ufficio i dati rilevanti presso il personale sanitario per la qualificazione della natura e durata delle lesioni e dovranno essere disposti con urgenza gli eventuali accertamenti tecnici tramite consulenza tecnica ex art 359 o 360 c.p.p. previa acquisizione della cartella clinica e della documentazione sanitaria completa.

I) Il meccanismo di computo delle circostanze

Il legislatore all'articolo 590-quater è intervenuto in materia di computo delle circostanze tanto nell'ipotesi di omicidio stradale quanto nell'ipotesi di lesioni stradali gravi e gravissime.

Si è previsto che quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle

previste dagli articoli 98 (minore età) e 114 (minima partecipazione o determinazione da parte di altro soggetto), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Il legislatore introduce dunque anche in questi casi un' estesa deroga all'ordinario meccanismo di valutazione e bilanciamento delle circostanze del reato ex art 69 C.P. al fine di limitare la valutazione discrezionale sul punto e rafforzando gli effetti sanzionatori di circostanze in se già particolarmente severe.

Vengono a configurarsi per effetto di tale meccanismo di computo delle circostanze ipotesi di reati circostanziali costruite in realtà , quanto al computo della pena edittale, quali fattispecie autonome di reato.

L) Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dell'omicidio stradale e di minimo edittale delle lesioni dolose semplici:

Viene modificato l'articolo 157, sesto comma c.p. raccordandolo con le modifiche normative introdotte e intervenendo nel senso di prevedere anche per le nuove ipotesi di omicidio stradale termini di prescrizione raddoppiati.

Si interviene anche modificando per evidenti fini di proporzionalità sanzionatoria il minimo edittale delle lesioni dolose semplici di cui all'articolo 582 primo comma aumentandone il minimo da 3 mesi a 6 mesi.

M) Modifiche al codice di procedura penale in materia di proroga indagini e di tempi di formulazione della richiesta di rinvio a giudizio e della citazione diretta in giudizio

Si prevede che all'articolo 406, comma 2-ter, in tema di divieto di duplice proroga indagini, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» siano sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis».

Pertanto con l'evidente finalità di una contrazione dei tempi delle indagini preliminari e della creazione di una sorta di "corsia preferenziale processuale" anche per le nuove figure criminose introdotte dalla legge in esame da parte del Giudice sarà possibile concedere solo una volta la proroga delle indagini.

Nella stessa ottica viene anche modificato l'articolo 416, comma 2-bis, prevedendo che anche per il reato di omicidio stradale la richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero dovrà essere depositata entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

In modo corrispondente, quanto al reato di lesioni stradali, si è modificato l'articolo 552 C.P.P prevedendo che per il reato di lesioni stradali il decreto di citazione diretta a giudizio, modalità ordinaria di definizione dell'esercizio dell'azione penale prevista dal codice per tale delitto , debba essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

Inoltre la data di comparizione in udienza deve essere fissata non oltre 90 giorni dall' emissione del decreto di citazione diretta in giudizio.

Come visto per i procedimenti per lesioni colpose stradali gravi e gravissime , la competenza viene sottratta al Giudice di Pace e per tali delitti , ora procedibili d'ufficio, l'esercizio dell'azione penale avviene, anche nelle ipotesi aggravate, mediante decreto di citazione

diretta in giudizio ex art. 550 c.p.p. avanti al Tribunale in composizione monocratica previa notifica dell'avviso ex articolo 415 bis C.P.P.

Si ritiene che tali modifiche introdotte dal legislatore si applichino per i delitti di lesioni stradali colpose ex art 590 bis C.P. commessi dopo l'entrata in vigore della legge e quindi dal 25.3.2016 mentre per i fatti di lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da circolazione stradale commessi anteriormente a tale data (oltre che per le lesioni semplici derivanti da circolazione stradale commesse dopo l'entrata in vigore della legge 41-2016) continuino ad avere applicazione le precedenti disposizioni. Per tali fatti quindi rimane la procedibilità a querela e la competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'articolo 4 lettera a) DLVO 274/2000.

Si osserva sul punto che, quanto alla modifica in materia di competenza processuale con il passaggio dal Giudice di pace al Tribunale in composizione monocratica, la stessa risulta connessa all'applicazione di nuove disposizioni sostanziali nel caso concreto chiaramente meno favorevoli al reo e che connotano in termini di evidente maggiore gravità le condotte di lesioni stradali colpose gravi e gravissime dopo l'entrata in vigore della nuova legge. In questo caso le modifiche in punto di competenza e di nuova configurazione del delitto in termini sfavorevoli al reo sul piano sostanziale sono strettamente connesse con conseguente operatività del principio ex articolo 2 comma 4 C.P. ed irretroattività della disciplina in materia di competenza del Tribunale in composizione monocratica per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 41/2016.

Ad identiche valutazioni si deve pervenire quanto alla modifica di regime in materia di condizione di procedibilità; sussiste infatti uno stretto legame tra condizione di procedibilità ed istituti che incidono sulla punibilità con conseguente natura parzialmente sostanziale delle relative norme.

Il che porta a ritenere applicabile l'articolo 2 comma 4 C.P. anche nei casi di modificazione del regime di procedibilità di un determinato reato: ne consegue che una nuova disciplina in materia di condizioni di procedibilità sarà immediatamente applicabile solo se più favorevole al reo restando invece preclusa la retroattività della eventuale modifica in senso sfavorevole, come avviene proprio nel caso qui previsto di introduzione della procedibilità d'ufficio anziché a querela per il delitto di lesioni colpose stradali gravi e gravissime.

Alle luce di quanto sopra esposto, sul piano delle prime disposizioni operative nei casi di incidente stradale mortale o con lesioni gravi o gravissime, la Polizia Giudiziaria, *previo contatto col Pubblico Ministero di turno per l'emanazione delle prime direttive di indagine e per la eventuale valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere all'arresto in flagranza*, dovrà procedere nell'immediatezza dei fatti in modo completo e rigoroso ai seguenti atti:

- 1) provvedere in via di urgenza al sequestro probatorio di iniziativa ex art. 354 c.p.p. di tutti i mezzi coinvolti nell'incidente;
- 2) eseguire tutti gli accertamenti e rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e per l'individuazione delle norme della circolazione stradale violate e dotate di incidenza sull'evento lesivo finale (rilievi sullo stato dei veicoli, rilievi sullo stato dei luoghi con particolare riferimento a segni di frenata e c.d. *scarrocciamento*, verbali di sommarie informazioni di soggetti presenti al fatto, estrazione di videoriprese dai sistemi di registrazione esterni, estrazione dei dati del sistema semaforico, estrazione di eventuali dati dal cronotachigrafo, estrazione da eventuali apparati registrazione dei dati presenti sul veicolo);

3) ricostruire la dinamica dell'incidente, a prescindere dalla redazione del verbale di contestazione della violazione amministrativa, con indicazione in modo completo ed analitico degli elementi (oggettivi e dichiarativi) indicativi della eventuale violazione delle specifiche norme di violazione stradale rilevanti ex articoli 589 bis comma 5 C.P e 590 bis comma 5 C.P;

4) eseguire previa richiesta di emanazione ed acquisizione di decreto motivato o richiesta di anticipazione orale dello stesso da parte del PM di turno, nel rispetto delle garanzie difensive e delle condizioni previste dall'art.359 bis c.p.p e 224 bis c.p.p, tutti gli accertamenti e prelievi indispensabili ex art 359 bis comma 3 bis c.p.p per dimostrare le condizioni di alterazione del conducente per effetto di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti / psicotrope rilevanti ex articolo 589 bis commi 2,3 e 4 C.P. .

N)Ulteriori modifiche in materia di Codice della strada : revoca e sospensione della patente

Si richiamano di seguito le ulteriori modifiche introdotte dalla legge in commento alle disposizioni del Codice della strada in ordine alla disciplina di revoca e sospensione della patente di guida segnalando il notevole inasprimento anche in questo ambito del nuovo regime normativo.

- all'articolo 222: sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del Tribunale che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
2. dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3. 3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.
4. 3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;
- all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;
 - all'articolo 223, comma 2: 1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»; dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;
 - all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Claudio GITTARDI

